

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GITTI

Misure fiscali per favorire le operazioni di capitalizzazione e di finanziamento a sostegno delle piccole e medie imprese

Presentata il 15 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale congiuntura economica fortemente negativa ha mostrato i limiti di un sistema « bancocentrico » come quello italiano: nel momento in cui la crisi generale ha messo a dura prova le imprese e la loro stessa sopravvivenza, le banche hanno ridotto l'erogazione del credito, di fatto chiudendo le porte al bisogno irrisolto di liquidità che sta affossando il sistema produttivo italiano.

Quest'ultimo è di per sé frenato da diversi fattori concomitanti: la cronica sottocapitalizzazione; la totale dipendenza dal credito bancario quale fonte pressoché unica di finanziamento esterno; lo squilibrio diffuso tra fonti finanziarie a medio/lungo termine e quelle a breve termine, con impiego eccessivo delle seconde rispetto alle prime.

Negli ultimi anni, alcuni interventi normativi hanno tentato di contrastare i sud-

detti motivi di fragilità del sistema imprenditoriale italiano, ma senza riuscire a incidere in modo apprezzabile sugli aspetti più cruciali.

Un primo intervento normativo è stato la riforma della deducibilità degli interessi passivi per soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ex articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007); la riforma, anziché contrastare la sottocapitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), ha finito per penalizzare le imprese più deboli. Ha innescato, infatti, un pericoloso circolo vizioso: il limite alla deducibilità degli interessi passivi e dei proventi assimilati ha determinato una parziale detraibilità degli stessi, con corrispondente aumento della base

imponibile; la conseguenza, a sua volta, è stata l'incremento delle imposte dovute e, quindi, il peggioramento della situazione finanziaria delle imprese, con relativo degrado del loro *rating* bancario; quest'ultimo ha prodotto inevitabilmente un incremento degli interessi passivi pagati dalle aziende, con la conseguenza di un ulteriore abbassamento della redditività a causa dei maggiori oneri finanziari e, quindi, del *rating* bancario, provocando inesorabilmente il crollo progressivo del merito creditizio e il collasso di un numero sempre maggiore di imprese.

Un secondo esempio di norme che sono state introdotte per sostenere le PMI italiane, almeno dal punto di vista fiscale, è il cosiddetto « Aiuto alla crescita economica » (ACE), introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011, meglio noto come decreto « Salva Italia », con lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento attraverso il capitale di rischio. Si tratta di uno strumento sicuramente condivisibile, ma insufficiente: la deduzione dal reddito complessivo di un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio è determinato per il triennio 2011-2013 nella misura fissa del 3 per cento, notevolmente inferiore alla remunerazione attesa dell'ulteriore capitale investito.

Un terzo esempio di norme da modificare riguarda le cosiddette « cambiali finanziarie » e i *mini bond*, introdotti dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, con il fine di offrire alle PMI strumenti finanziari alternativi al credito bancario, per quanto assoggettati all'intermediazione bancaria.

Oggi si è arrivati al punto in cui la fragilità strutturale delle PMI italiane, la contemporanea contrazione del credito e l'insufficienza degli interventi normativi sin qui messi in campo rischiano di provocare un corto circuito gravissimo nel già provato sistema economico italiano.

È urgente, perciò, che il Parlamento adotti alcuni provvedimenti legislativi mirati, apparentemente marginali, ma capaci di incidere selettivamente su alcuni snodi fondamentali della normativa vigente sulle PMI. Gli effetti che ne potrebbero conseguire darebbero un po' di respiro alle tante aziende oggi in affanno. Non c'è più tempo, infatti, per aspettare le grandi riforme che le parti politiche periodicamente annunciano: per quanto necessarie, esse richiedono tempi che le imprese non possono più permettersi di aspettare. Adesso, c'è urgenza di misure apparentemente minori, ma dai risultati immediati, che mettano un freno ai sempre più numerosi fallimenti registrati dall'inizio dell'anno.

La presente proposta di legge si propone l'obiettivo di:

a) favorire la capitalizzazione delle aziende italiane;

b) mitigare gli effetti negativi della tassazione degli interessi passivi, ulteriormente acuiti da una crisi economica tanto diffusa quanto duratura;

c) contrastare l'eccessiva dipendenza finanziaria delle PMI dal sistema bancario;

d) ridurre il rischio di rifinanziamento delle imprese italiane, eccessivamente esposte all'incertezza del debito a breve termine.

L'idea alla base delle modifiche normative qui proposte si basa su un'azione incentrata sulla leva fiscale.

Innanzitutto, la correzione alla disciplina dei *mini bond* è in grado di trasformare questi ultimi in uno strumento di sviluppo fondamentale, in termini sia di trasparenza dei bilanci aziendali, sia di visione strategica degli imprenditori. Le PMI, infatti, avranno interesse a rafforzare il capitale proprio e a comunicare regolarmente ai risparmiatori gli obiettivi e il grado di raggiungimento degli stessi, in quanto la trasparenza dei bilanci diventerà l'elemento decisivo per ottenere il finanziamento esterno.

Ancora più incisive potrebbero rivelarsi le modifiche all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995. Quando, infatti, quest'ultima venne promulgata, nel dicembre del 1995, il tasso ufficiale di sconto (TUS) era pari al 9 per cento, l'inflazione era al 5,2 per cento e il tasso medio di interesse dei buoni del Tesoro poliennali a 10 anni (BTP) si attestava intorno al 12,06 per cento. Una PMI non quotata, quindi, poteva finanziarsi con l'emissione di proprie obbligazioni, offrendo un rendimento maggiore di 3 punti percentuali rispetto a quello dei BTP decennali (9 per cento del TUS + due terzi del TUS = 15 per cento), a parità di scadenza: in altri termini, la convenienza della remunerazione del capitale investito dai risparmiatori compensava il maggiore rischio insito nella sottoscrizione di titoli di società non quotate, in tal modo consentendo a queste di collocare agevolmente i propri titoli. Oggi lo scenario è totalmente diverso: il tasso unico di riferimento (TUR), che ha sostituito il TUS, è 0,50 per cento, i BTP decennali, nell'ultima asta di marzo 2013, sono stati collocati dal Tesoro al tasso del

4,83 per cento al lordo della ritenuta di acconto del 12,50 per cento, pari al 4,23 per cento netto. Poiché il TUR maggiorato di 2/3 corrisponde allo 0,83 per cento al lordo della ritenuta del 20 per cento e, quindi, allo 0,66 per cento netto, quale possibilità ha una PMI, realisticamente, di trovare finanziatori che sottoscrivano i suoi titoli, i quali offrono un rendimento netto sei volte inferiore a quello dei titoli di Stato considerati meno rischiosi?

Riguardo, infine, ai prestiti capitalizzativi/partecipativi, già previsti come strumenti finanziari nell'ordinamento normativo italiano, vanno sciolti alcuni nodi fiscali, che ne hanno limitato l'utilizzo negli ultimi anni. L'impresa che contrae un prestito partecipativo deve rimborsarlo mediante l'imputazione a capitale degli utili conseguiti, senza che sia stato chiarito dal legislatore se debba essere sottoposta a tassazione la distribuzione ai soci degli utili imputati a capitale. La presente proposta di legge mira ad eliminare questa incertezza normativa, che limita fortemente le potenzialità di tale strumento finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Gli utili distribuiti dalle società destinati alla sottoscrizione e alla liberazione di aumenti di capitale sociale in esecuzione di prestiti partecipativi o capitalizzativi stipulati con i soggetti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo ».

2. All'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

« L'ulteriore eccedenza risultante al netto di quella di cui al periodo precedente è deducibile, in prededuzione rispetto alle perdite di cui all'articolo 84, nei cinque anni successivi nel limite dell'80 per cento dell'imponibile fiscale; le eventuali quote non compensate sono deducibili negli esercizi successivi »;

b) dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 1 del presente articolo gli interessi passivi relativi a titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: « titoli obbligazionari pubblici » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « titoli obbligazionari pubblici a dieci anni, rilevati nell'anno precedente, aumentati di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio per le piccole imprese, di 2 punti percentuali per le medie imprese e di 1 punto percentuale per le grandi imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. In via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota è fissata al 3 per cento per tutte le tipologie di imprese ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

« 114-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è dovuta sugli interessi derivanti dalle obbligazioni e da altri strumenti finanziari emessi nel rispetto dei limiti imposti dal comma 115 nella misura

del 20 per cento. La ritenuta è ridotta al 12,5 per cento se gli emittenti sono soggetti definiti imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 »;

b) il comma 115 è sostituito dai seguenti:

« 115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di cui all'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

a) al doppio del tasso dei *corporate bond* della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, per le obbligazioni e i titoli simili negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale di cui all'alinea, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;

b) per le obbligazioni e per i titoli simili diversi da quelli di cui alla lettera a) al maggiore dei seguenti valori:

1) al tasso dei *corporate bond* della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, aumentato di due terzi;

2) al tasso dei *corporate bond* della stessa durata, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 3 punti percentuali per le piccole imprese, di 2 punti per le medie

imprese e di 1 punto per le grandi imprese.

115-bis. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al comma 115, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito d'impresa.

115-ter. I limiti di deducibilità di cui al comma 115 non si applicano ai titoli emessi ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ivi compresi quelli sottoscritti da investitori non qualificati. Per qualsiasi garanzia prestata si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

115-quater. Il numero dei sottoscrittori dei titoli non negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 115, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione, non può essere superiore a quaranta, per ogni emissione di ammontare fino a 2.000.000 di euro. Per ogni emissione superiore a 2.000.000 di euro il numero dei sottoscrittori non può essere superiore al rapporto tra l'ammontare dell'emissione e 50.000 euro ».

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

€ 1,00



17PDL0007900